



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato LAVACCHI Cosimo (ID FSI 191977)

Con segnalazione del 29 maggio 2022 venivano riferite dall'Arbitro Principale del "XIII° Memorial Costantino Romano - Firenze" le seguenti circostanze: "alla fine del 2° turno, il giocatore Lavacchi, finito di giocare ed intento ad analizzare rumorosamente la sua partita, viene ripetutamente sollecitato a mettere i pezzi a posto in silenzio ed a lasciare la sala. Durante il 3° turno (inizio 11.50) il giocatore Lavacchi, all'ennesima richiesta da parte dell'arbitro di mettere i pezzi a posto in silenzio e di lasciare la sala, reagisce alterato; all'ammonimento dell'arbitro di abbassare la voce e di lasciare la sala, risponde che l'arbitro non deve crederci chissà chi, che a casa a lavare i piatti ci deve comunque tornare e che non è la principessa del castello.

Avvertito che la prosecuzione di una tale condotta porterà alla segnalazione presso il giudice sportivo, risponde "a me mi importa una sega se mi segnali alla giustizia sportiva". Alla fine del 4°, mentre l'arbitro parla con Nannelli, chiarendo le sue perplessità, Lavacchi, avendo finito la sua partita, si intromette, lamentandosi che l'arbitro segnali troppe cose.

Invitato dall'arbitro a non intromettersi in un intervento arbitrale, continua a mancargli di rispetto. Ammonito che alla prossima parola avrebbe preso partita persa, seguiva a mancare di rispetto all'arbitro. Dopo avergli assegnato partita persa, Lavacchi continua a sostenere che a lui non gliene freggi nulla del provvedimento appena preso ed aggiunge "vedremo tra qualche mese chi continuerà ad arbitrare e chi continuerà a giocare". L'arbitro sospende il giocatore per un turno, invitandolo a rientrare in una condotta consona, ma Lavacchi continua a rispondere che "gli importa una sega".


A questo punto l'arbitro provvede ad escluderlo dal torneo. Come testimone dei fatti è presente Silvio Marrocco, organizzatore del torneo".

Il tesserato non faceva pervenire alcuna memoria difensiva.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che "le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI". L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che: "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva". L'articolo 11.1 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che: "I giocatori non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi". L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che "Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Federazione e del movimento scacchistico in generale. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo". L'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che "il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi".

Il tesserato LAVACCHI ha tenuto una condotta da ritenersi grave, contestando a più riprese con modalità non consone l'operato degli arbitri, profferendo ripetutamente nei confronti degli arbitri stessi espressioni volgari e offensive, e certamente disturbando con il proprio atteggiamento la concentrazione degli altri giocatori: ciò nel corso del secondo, terzo e quarto turno del torneo.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per gg. 30** nei confronti del tesserato LAVACCHI Cosimo.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 07.07.2022

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra